

PRIMO. La licenza del Ballo in Maschera estendersi soltanto sopra le Sale di Ridotto esistente in cotesta Dominante di modo che in ogni altro Ballo publico, ò Compagnia privata restino inibite le Maschere.

SECONDO. Li Balli in Maschera nella Salla del Ridotto potranno incominciare nel giorno dopo la Festa delli Santi 3 Re Magi cioè li 7 Genaro 773 quali Balli nel principio del Carnovale potranno tenersi 2. o 3. volte alla Settimana e potranno durare dall'ore 9 della Sera sino alle 3 doppo meza Notte; incominciando poi dalla Septuagesima cioè dalli 7. Febrajo in poi potranno tenersi più frequenti detti Balli, e potranno li med.[esimi] durare dall'ore 9 della Sera sino le 5. della Matina, eccetuato unicamente il primo giorno di Febrajo in cui in verun tempo potrà tenersi Ballo. Rispetto all'ultimo giorno di Carnovale resta inerito all'osservanza fin'ora praticata, cioè che il Ballo in Maschera possa incominciare più per tempo dell'altre volte, infalantem.te all'incontro terminer debba all'Undeci e Meza avanti Meza Notte, estendendosi tal prescrizione di tempo non solo sopra il Ballo, ma eziandio le Cene, ossia Soupèe, che in tale occasione si fano; lo che dovrà da ogni uno tanto più infalantem.te osservarsi, quanto che in evento contrario quello che maliziosam.te fosse per controfarvi verrà condannato all'esborso di 100 Ungheri in Contanti e secondo le circostanze anche mediante le Guardie abdotto dalla Sala del Ballo.

TERZO. A detti Balli sulla Salla del Ridotto verrà bensì ammessa senza distinzione di stato, ogni persona vestita in Maschera, ò in proprj abiti con la larva sul volto verso la tangente dell'ingresso, eccettuati li soli Servitori di Livrea, e le Sotto Cameriere, che portano Cuffia ordinaria alla Tedesca; Nulla di meno però viene ordinato dalla prelibata Maestà Sua, che ognuno abbia a comparire in una Maschera decente, restando inibite tutte quelle Maschere, che portassero qualche Larva, o Vestiario schifoso, oppure rappresentassero oggetti tali che intieram.te celassero le fatezze del Corpo E.[xempli] G.[ratia] : Pani di Zuccherò, Armaj, ed altre simili Machine, Pipistrelli, Nanni, Giganti ecc. come non meno le Maschere del Teatro Veneto, cioè Arlichino, Pollicinella ecc. intendendosi da se, che molto meno sia permesso l'ingresso à persona vestita in abiti Ecclesiastici, di modo, che trovandosi tutt'uno in simili abiti non venghi al med.o permesso l'ingresso, e venendosi à scuoprire tale doppo già entrato in Sala, lo stesso senza riguardo alla persona venghi subito espulso.

QUARTO. Sebbene ogni uno possa entrare nela Sala del Ridotto senza niuna richiesta, ed ivi restare mascherato, oppure dismascherarsi, ciò non ostante tutte le persone di qualunque sesso saranno tenute nel uscire dal Ballo sia tosto, o tardi, a dismascherarsi nell'ultima Camera, ove si trova la Cassa, e in tal guisa discendere le Scalle.

QUINTO. Sotto pena d'essere ripulso dalle Guardie resta inibito il portar armi da fuoco, punta ò taglio e ciò ne secretam.te ne per via della Servitù, restando la med.a specialm.te incaricada di portarsi con tutta convenienza verso la guardia, e di non inoltrarsi con le Fiaccole ardenti oltre il Sito, ove si smonta dalle Carozze.

SESTO. Le Maschere con la Larva sul Volto, che à piedi scorressero per le publiche strade, veranno d'ordine di Sua Maestà arrestate dalle guardie, e suc-